

Avv. GIOVANNI VALCAVI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

21100 VARESE - VIA MAGENTA, 5
TEL.: (0332) 284.300 - FAX: (0332) 231.563

CODICE FISCALE V.L.C. GNN 26C08 D284V
PARTITA IVA: 0508180122

Varese, 8 giugno 2009

GENTIL SIGNORA

SEN.ce MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Senato della Repubblica= Palazzo Madama

00186= R O M A

ON.le SENATRICE,

in relazione all'incarico che Ella ha di predisporre un progetto di riforma del codice di procedura civile, e facendo seguito alla mia corrispondenza del 5 giugno u.s. mi permetto sottolinearLe quanto segue .

E' noto che il Paese si attende un processo rapido per raggiungere questo scopo della accelerazione del processo civile e mi permetto ribadireLe quanto ho già scritto nel mio progetto di ""proposte di riforma del processo civile viste da un avvocato"" a pag. 39-40.

L'attuale sistema di prevedere la facoltà delle parti di accedere al giudice nella fase istruttoria e rivolgere istanze di deduzioni tra le parti, si risolve con continue e reciproche deduzioni istruttorie é la causa fondamentale dell' allungamento senza fine e del ritardo complessivo della giustizia.

A mia volta in precedenza, ho proposto, come rileverà dalla copia di quanto scrissi a pag.39-40 delle mie proposte che per accelerare il processo occorra sopprimere la citazione a udienza fissa con il conseguente scambio di memorie tra le parti che determinano il rallentamento del processo.

Ebbi a proporre la soppressione della citazione a udienza fissa e la sua sostituzione con citazione introduttiva del processo contenente l'invito dei difensori a scambiarsi gli scritti difensivi ed a costituirsi in giudizio facoltizzando gli stessi difensori "" a scambiarsi comparse e memorie anche via fax tra le parti, dopo la loro costituzione in un tempo limitato e predeter-

Avv. GIOVANNI VALCAVI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
21100 VARESE - VIA MAGENTA, 5
TEL.: (0332) 284.300 - FAX: (0332) 231.563

CODICE FISCALE: VLC GNN 26C08 D284V
PARTITA IVA: 0508180122

minato dalla legge, senza bisogno di partecipare ad udienze davanti al giudice, per essere autorizzati a continui scambi di memorie e deduzioni.

Pertanto consiglio di introdurre una modifica nel senso che le parti abbiano a scambiarsi tra loro in un tempo predeterminato, le loro difese scritte, come ho detto anche via fax, senza bisogno di andare dal giudice, in apposite udienze, come oggi accade, per scambiarsi successivamente reciproche difese scritte.

Nel suddetto periodo disporre che le parti sono ammesse a produrre, nello stesso periodo, documenti e a dedurre istanze istruttorie sino all'esaurimento della fase introduttiva.

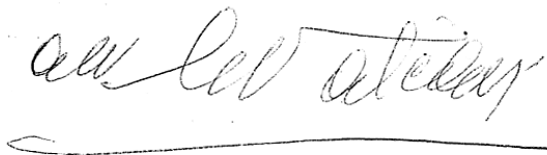
E' quanto troverà scritto nell'estratto del mio libro a pag. 39-40, che ebbi pochi giorni fa a trasmetterLe.

Questa è la mia raccomandazione più importante, in contrasto con l'attuale prassi e disposizione legislativa per cui le parti siano facoltizzate a scambiarsi memorie difensive, recandosi dal giudice per la sola richiesta di rinvio per conoscere e controdedurre alle rispettive difese scritte.

L'allungamento eccessivo dei processi, dipende proprio da quanto ho scritto.

Le porgo i miei più distinti saluti.

La ringrazio se vorrà dedicare attenzione, nell'interesse pubblico al suggerimento proposto dal sottoscritto che esercita da tanti anni l'avvocatura, è stato componente della Commissione Tarzia ed è autore di scritti sul processo civile che inseriti in internet mostrano l'ampiezza degli accessi ai predetti siti internet intestati a me o alla fondazione a mio nome.



CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

La disciplina dell'appello dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri:

- Effetto sospensivo dell'appello e ripristino della normativa previgente in materia di concessione, sospensione e revoca della provvisoria esecuzione.
 - Competenza esclusiva del pretore a giudicare gli appelli contro le decisioni del giudice di pace.
 - Soppressione della citazione ad udienza fissa e sua sostituzione con citazione contenente l'invito a comunicare gli scritti difensivi ed a costituirsi in giudizio.
 - Previsione nei giudizi avanti i tribunali e le corti d'appello di una fase introduttiva caratterizzata dallo scambio di comparse e memorie anche via fax tra le parti e seguita dalla loro costituzione, senza bisogno di partecipare ad udienze davanti al giudice.
 - Ammissibilità delle parti a produrre documenti e dedurre istanze istruttorie sino all'esaurimento della fase introduttiva, salvo addebito delle spese ed onorari irripetibili, fatte sopportare inutilmente a controparte ed evitabili con un comportamento più diligente.
 - Previsione dell'onere a carico della parte più diligente di inoltrare al presidente della Corte (entro un termine predeterminato, dopo l'esaurimento della fase introduttiva) una domanda specifica per la designazione del Collegio giudicante, del relatore e la fissazione di udienza di spedizione a sentenza.
- Contemporanea iscrizione del processo nel ruolo degli appelli da trattarsi e discutersi.
- Inammissibilità dell'appello nel caso di inosservanza degli oneri precedenti.
- Previsione di delega del Collegio giudicante ad un componente della escussione delle prove che fossero disposte, salvo che questo ultimo ritenga necessario che esse siano escusse davanti allo stesso.

pg 89-40

proposta di riforma del processo civile